

**AL SINDACO  
DEL COMUNE DI FANO  
(Servizio Commercio)**

Oggetto: Comunicazione di vendita di liquidazione.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_) in qualità di:

- titolare di impresa individuale;
- legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_

Titolare dell'esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti compresi nel settore non alimentare nei locali siti in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

COMUNICA

di effettuare una vendita di liquidazione a seguito di:

- cessazione attività commerciale
- cessione d'azienda o unità locale
- trasferimento dell'azienda in altro locale
- trasformazione o rinnovo dei locali

La vendita di liquidazione verrà effettuata dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e riguarderà le merci già presenti nel locale ed indicate nell'inventario allegato come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 e dagli art. 29 e 30 della legge regionale n. 27/2009.

Distinti saluti.

FIRMA

\_\_\_\_\_

# COMUNICAZIONE AL COMUNE ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'INIZIO

*LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 10 NOVEMBRE 2009*

## *Art. 29(Vendite straordinarie)*

1. Le vendite straordinarie, con le quali l' esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:
  - a) le vendite di liquidazione
  - b) le vendite di fine stagione.
2. Le vendite di cui al comma 1 devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l' esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
3. Le merci in vendita debbono essere esposte con l' indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
4. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
6. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all' esaurimento delle scorte.
7. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
8. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.
9. L' esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

## *Art. 30 (Vendite di liquidazione)*

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall' esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell' attività commerciale, cessione dell' azienda o dell' unità locale, trasferimento dell' azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane.
2. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell' inventario presentato al Comune.
3. L' interessato dà comunicazione al Comune dell' inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell' inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l' inventario delle merci poste in liquidazione.
4. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall' interessato e in caso di cessazione di attività provvede d' ufficio all' ordine di chiusura dell' esercizio.
5. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell' esercizio per un periodo di quindici giorni.
6. Nell' ipotesi di cessazione dell' attività, l' esercente non può richiedere l' apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima.
7. E' vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell' attività commerciale e trasferimento di sede.

**ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE DI FANO**

**In data** \_\_\_\_\_

**DITTA**

\_\_\_\_\_

**VENDITA DI LIQUIDAZIONE**

Da effettuare dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Nei locali posti in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



COMUNICAZIONE AL COMUNE ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'INIZIO


Pagina n. \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_